



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Difesa del suolo n. 1056/2023
Determinazione n. **800** del **07/04/2023**

Oggetto: L.R. 23/2016 - RINNOVO E AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN LOCALITÀ CIMAPLONE IN COMUNE DI CERANO - DITTA ELMIT S.R.L." (M0857N) - AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2953 del 7/11/2014 è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98, per il progetto di ampliamento alla coltivazione e recupero della cava di ghiaia e sabbia in località Cimaplone-Bagno" localizzato in Comune di Cerano, presentato da ELMIT S.r.l.. Tale giudizio è stato rilasciato in modalità integrata con il giudizio favorevole di valutazione di incidenza rilasciato dall'Ente di Gestione del Parco Naturale del Ticino con relativa determinazione n. 34 del 12/03/2014;
- successivamente, il Comune di Cerano ha rilasciato relativa autorizzazione estrattiva n.174 del 01/12/2015 ai sensi dell'allora vigente L.R. 69/78. Tale autorizzazione è stata da ultimo prorogata ai sensi della L.R. 23/2016 dalla Provincia di Novara con Determinazione provinciale n.2343/2020 fino alla scadenza del 13/07/2023;

Rilevato che:

- il sig. Alessandro Riva, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ELMIT S.r.l. ha depositato in data 01/07/2022 (prot. int. 17394/2022), ai sensi della L.R. 23/2016, gli elaborati relativi al progetto di rinnovo e ampliamento dell'attività estrattiva in località Cimaplone in Comune di Cerano per i seguenti mappali censiti al catasto del Comune di Cerano: Foglio n.9 mappali n° 27p, 28p, 29p, 30p, 31p, 33p, 34, 56 e Foglio n.10 mappali n° 2p, 3, 4p, 5p, 7p;
- con nota provinciale n.17700 del 07/07/2022 è stata data comunicazione di avvio di procedimento, convocando contestualmente la prima seduta di Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/1190;
- in data 02/09/2022 si è svolta la prima seduta di Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota provinciale n.23568 del 06/09/2022, e nel corso della quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni progettuali con conseguente sospensione dei termini procedurali;
- con nota n.31011 del 13/12/2022 la società proponente ha provveduto a depositare la documentazione tecnica integrativa, che è stata trasmessa a tutti i soggetti interessati dal procedimento con nota provinciale n.31557 del 16/12/2022 con contestuale convocazione di nuova seduta di Conferenza di Servizi;
- in data 20/01/2023 si è svolta seduta di Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota provinciale n.2785 del 02/02/2023, nel corso della quale la società

- Elmit S.r.l. ha richiesto una sospensione procedurale al fine di poter recepire all'interno del progetto le indicazioni emerse nel corso della seduta medesima;
- in data 01/03/2023 (rif. prot. n.5335/2023) la società proponente ha trasmesso alcuni adeguamenti progettuali, inviati ai membri della Conferenza di Servizi con nota provinciale n.5727 del 03/03/2023 per l'espressione del parere finale.

Considerato che nel corso della seduta del 20/01/2023 è emersa:

1. la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al rinnovo e variante della cava ai sensi della L.R. 23/2016, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'**Allegato A** (facente parte integrante del presente provvedimento);
2. la necessità di alcuni adeguamenti progettuali necessari per la coerenza con il Giudizio di Compatibilità Ambientale espresso nel novembre 2014, recepiti all'interno della documentazione trasmessa nel marzo 2023 (rif. prot. n.5335/2023).

Preso atto che:

- il Comune di Cerano con note n.22505/2022, n.1504/2023 e n.7417/2023 ha espresso parere favorevole per quanto concerne la compatibilità del progetto di ampliamento dell'attività di cava rispetto al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato con Deliberazione C.C. n° 4 del 24/02/2022, nonché dell'intervento in area "Gambarotta", richiedendo la redazione del relativo progetto esecutivo, con l'individuazione puntuale degli interventi che si intendono eseguire su tale area;
- con note n.22342/2022 e n.6918/2023 il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione Est Sesia ha espresso parere favorevole relativamente agli aspetti di competenza;
- con note n.22382/2022, n.23323/2022, n.1597/2023 e n.8389/2023, l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha espresso il proprio parere favorevole richiamando il rispetto di alcune prescrizioni riportate nell'**Allegato A** alla presente determinazione;
- con note n.1719/2023, n.1010/2023 e n.7315/2023 la Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere – ha espresso il proprio parere favorevole richiamando il rispetto di alcune prescrizioni riportate nell'**Allegato A** alla presente determinazione;
- con note n.22543/2022, n.1687/2023 il Dipartimento ARPA ha espresso il proprio contributo tecnico-scientifico in relazione alla verifica di ottemperanza al Giudizio di VIA di cui alla già citata D.D. n. 2953/2014 oltre che di relativa coerenza della variante proposta.

Rilevato che:

- l'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i. e della D.G.R. n.17-8699 del 5/04/2019, da stipulare a beneficio della Provincia di Novara da parte di ELMIT S.r.l., è pari ad un importo complessivo di **341.640,00 Euro (trecentoquarantunmilaseicentoquaranta,00)**
- il p.to 2 dell'Allegato della D.G.R. n.17-8699 del 5/04/2019 "*Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale dei siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie*", indica che "*l'organo competente rilascerà l'atto autorizzatorio con efficacia subordinata alla presentazione della polizza fidejussoria, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzatorio medesimo. L'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza*";
- con nota n.10013 del 07/04/2023, ai sensi dell'art.33 della L.R. 23/2016, è stata richiesta la

suindicata garanzia finanziaria per il recupero ambientale dell'area di cava interessata dall'ampliamento estrattivo in oggetto, specificando che per quanto riguarda invece la polizza N. 2310440 datata 11/01/2021 rilasciata da COFACE S.A. relativa all'intervento estrattivo originario avente come beneficiario la Provincia di Novara (rif. D.D. n.43/2021), si comunica che la stessa potrà essere svincolata contestualmente alla stipula della nuova garanzia.

Ed inoltre, la Provincia di Novara ha provveduto a:

- verificare in data 04/04/2023 l'iscrizione alla White List per la ditta ELMIT S.r.l.;
- verificare in data 02/02/2023 la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
- verificare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Novara il certificato (datato 22/07/2022) del Casellario giudiziale relativo agli amministratori della Ditta;
- ad eseguire presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Novara le verifiche di cui all'art.28 comma 3 del D.P.R. 313 del 14/11/2002;
- verificare che la Ditta risultasse in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione con nota n.18358/2022.

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto e delle note sopra richiamate, di:

- accertare la sussistenza dei presupposti, ai sensi della L.R. 23/2016, per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della cava per una volumetria complessiva di 1.017.000 mc in 7 anni, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'**Allegato A** (facente parte integrante del presente provvedimento);
- approvare i seguenti elaborati progettuali:
 - TAV.A1 (Complesso estrattivo- vincoli -idrografia) -Maggio 2022
 - TAV.A2 (Inquadramento – viabilità) -Maggio 2022
 - TAV.A3 (Stralcio PRGC) -Maggio 2022
 - TAV.A4 (Destinazione d'uso) -Maggio 2022
 - TAV.A5 (Polo Estrattivo) -Novembre 2022
 - TAV.B1 (Idrogeologia e soggiacenza) -Maggio 2022
 - TAV.C1 (Catastale) -Maggio 2022
 - TAV.C2 (Stato attuale) -Maggio 2022
 - TAV.C3 (Stato finale) -Maggio 2022
 - TAV.C4 (Fase intermedia) -Maggio 2022
 - TAV.C5 (Sezioni topografiche coltivazione) -Maggio 2022
 - Tav.X (Planimetria con indicazione dei distretti acqua irrigazione) -Gennaio 2023
 - R1 (Relazione Tecnica) -Maggio 2022
 - Ri (Relazione Tecnica integrativa) -Febbraio 2023
 - R2 (Piano Gestione Rifiuti) -Maggio 2022
 - R3 (Relazione Geologica e Idrogeologica) -Maggio 2022
 - R4 (Relazione Recupero) -Novembre 2022
 - TAV.D1 (Planimetria e sezioni recupero) -Febbraio 2023
 - TAV.D2 (Planimetria recupero stadio intermedio) -Febbraio 2023
 - TAV.D3 (Planimetria area Gambarotta) -Novembre 2022
- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento ai sensi dell'art.21 quater della L.241/1990 all'accettazione da parte della Provincia di Novara di idonea garanzia finanziaria ex art.33 della L.R. 23/2016, così come richiesta con nota provinciale n.10013 del 07/04/2023.

Visti:

- i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati;

- la L.R. n. 23/2016 nonché il Reg.Reg. 11R/2017 del 2/10/2017;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con D.C.P. n.3/2013;

Visto il combinato disposto della Legge 241, art. 21 quater e del p.to 2 dell'Allegato alla D.G.R. n.17-8699 per effetto dei quali, l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa o differita. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze;

Ritenuto che l'adozione del presente atto debba prevederne contestualmente la sospensione dell'efficacia fino all'accettazione da parte della Provincia di Novara di idonea garanzia finanziaria ex art.33 della L.R. 23/2016.

Richiamata la delibera di Consiglio n. 12 del 29/03/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 ed il decreto del Presidente n. 235 del 29/12/2022 con cui si autorizzano i Dirigenti titolari del Piano Esecutivo di Gestione ad assumere atti di impegno fino all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio 2023.

DETERMINA

1. **di richiamare**, come parte integrante del presente atto, il provvedimento espresso con Determinazione Dirigenziale n. 2953 del 7/11/2014 relativo al giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98, per il progetto di ampliamento alla coltivazione e recupero della cava di ghiaia e sabbia in località Cimaplone-Bagno" localizzato in Comune di Cerano;
2. **di autorizzare**, ai sensi della L.R. n. 23/2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A, la variante in ampliamento di attività estrattiva in località Cimaplone a Cave ELMIT S.r.l." (M857N) nei seguenti mappale censiti al Catasto Terreni del **Comune di Cerano: Foglio n.9 mappali n° 27p, 28p, 29p, 30p, 31p, 33p, 34, 56 e Foglio n.10 mappali n° 2p, 3, 4p, 5p, 7p**;; per una superficie complessiva di 140.000 mq, per una volumetria di estrazione complessiva pari a 1.017.000 mc e per la durata di 7 anni;
3. **di subordinare**, ai sensi dell'art.21 quater della L.241/199, l'efficacia della presente autorizzazione all'accettazione da parte della Provincia di Novara di idonea garanzia finanziaria ex art.33 della L.R. 23/2016, così come richiesta con nota provinciale n.949 del 13/01/2023;
4. **di demandare** al Comune di Cerano, per le relative attività di competenza, il recepimento delle disposizioni del comma 5 dell'art.38 delle NTA del PAEP approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2011, n. 120 – 29781, che indica che sulle aree interessate da attività estrattive *la realizzazione di aree boscate è soggetta ai disposti della normativa nazionale e regionale in materia*;
5. **di rammentare** che:
 - il presente provvedimento non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio

- dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;
- il presente provvedimento deve essere sempre conservato presso il sito in oggetto, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
 - eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 23/2016;
6. di dare atto che gli oneri estrattivi di cui all'art.26 della L.R. 23/2016 saranno da introitare al Cap. 1850 – 30100 03 - Piano dei Conti (E.3.01.03.02.001) dell'esercizio finanziario 2023;
 7. che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;
 8. di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
 9. di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio;
 10. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata all'Ufficio Difesa del Suolo, Bilancio, Pianificazione Territoriale e Polizia Provinciale.

SEGUE N:1 ALLEGATO

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale

1. l'esecuzione dei lavori è autorizzata nel seguente mappale censito al Catasto Terreni del Comune di Cerano: Foglio n.9 mappali n° 27p, 28p, 29p, 30p, 31p, 33p, 34, 56 e Foglio n.10 mappali n° 2p, 3, 4p, 5p, 7p, per superficie complessiva di 140.000 mq;
2. la realizzazione del progetto ha la durata di 7 anni per una volumetria di estrazione complessiva pari a 1.017.000 mc. Il progetto prevede una fase realizzativa intermedia come riportato nella documentazione progettuale;
3. nessun lavoro di escavazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree indicate dai mappali suindicati e dagli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;
4. nessun lavoro di coltivazione deve essere eseguito al di sotto della massima profondità dello scavo autorizzata pari a 116,70 m s.l.m.;
5. il recupero ambientale dell'area di cava dovrà essere realizzato con il solo utilizzo di materiali interni al sito mediante l'impiego di limi di lavaggio provenienti dall'impianto di trattamento inerti per una volumetria di circa 62.150 mc, con terreno vegetale disponibile in sito quantificato in 75.430 mc (di cui 62.150 mc per il fondo scavo e 13.280 mc per le scarpate). La pendenza prevista per il ripristino morfologico è pari a circa 30°;
6. entro 60 giorni dalla data del presente atto dovrà essere depositato presso il Comune di Cerano il progetto esecutivo per la sistemazione dell'area verde denominata "Gambarotta", comprensivo del relativo cronoprogramma realizzativo da inviarsi per conoscenza anche all'amministrazione provinciale. Al termine degli interventi dovrà essere trasmessa alla Provincia di Novara attestazione di completamento delle opere rilasciata dall'amministrazione comunale;
7. laddove operativamente non sia possibile mantenere una scarpata unica in fase di scavo, come prospettato nella documentazione tecnica, per ragioni di sicurezza e stabilità dei fronti, si prescrive di realizzare un gradone intermedio con scarpata di massima pendenza di 35° a monte e a valle dello stesso, a garanzia dell'esecuzione delle operazioni di coltivazione in sicurezza e in conformità alle normative vigenti;
8. entro 60 giorni dalla data del presente atto dovrà essere depositato presso il competente settore della Regione Piemonte, e per conoscenza alla Provincia di Novara, un elaborato contenente delle sezioni rappresentative (con la stessa scala di rappresentazione usata per la Tavola D1) dello stato finale di recupero ambientale in corrispondenza dell'intersezione tra via Molino Vecchio e il sottopasso in progetto, nei seguenti scenari:
 - i lavori non proseguono oltre lo stadio intermedio considerato per il calcolo della fideiussione e, dunque, il sottopasso non viene realizzato
 - i lavori vengono condotti fino al termine previsto, dunque con realizzazione del sottopasso.Unitamente a tale elaborato, e sempre in relazione al sottopasso, dovrà essere allegata anche la documentazione utile ad attestarne la stabilità e l'utilizzo dello stesso in sicurezza;
9. deve essere assicurato durante ed al termine della coltivazione la corretta regimazione e deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare, devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati;
10. i piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
11. il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
 - a. effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Provincia ed al Comune di Briona;
 - b. presentare annualmente a Regione, Provincia e Comune la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;

- c. corrispondere a Regione, Provincia e Comune, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art.26 della L.R. 23/2016, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;
12. il Titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio della ripresa dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava, e per conoscenza anche alla Provincia di Novara. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
 13. l'area di cava sia recintata, ove possibile, e ben delimitata dall'area naturalistica a nord e dal parco fotovoltaico a sud, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
 14. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
 15. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
 16. per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
 17. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
 18. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
 19. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
 20. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
 21. il terreno vegetale derivante dallo scotico e lo sterile di copertura da reimpiegare per il recupero ambientale dovranno essere stoccati in cumuli di altezza non superiore ai 3 metri ed opportunamente protetti per evitare dilavamenti. Il cumulo di terreno vegetale deve inoltre essere protetto anche per evitare la perdita delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento e prevedere inoltre trinciatura al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee. Le operazioni di asportazione, accantonamento e riporto del terreno vegetale fertile, finalizzate alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di compensazione dovranno essere effettuate adottando le strategie di controllo individuate dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche invasive e dettagliate nelle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" definite dall'Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12.6.2017;
 22. entro i **12 mesi successivi dalla scadenza dell'autorizzazione** dovranno essere conclusi tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

23. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti, vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie, nonché le relative attività di lotta alle infestanti, per i primi 5 anni di vita degli impianti; gli interventi dovranno protrarsi sino all'affermazione della vegetazione arborea ed erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive. Dovranno essere previsti:
- (a) almeno n. 3 tagli di ripulitura/anno da effettuare durante il periodo vegetativo, con contestuale eliminazione delle specie esotiche invasive;
 - (b) irrigazioni di soccorso qualora necessarie;
 - (c) risarcimenti delle fallanze nei primi tre anni di vita degli impianti;
 - (d) rimozione e smaltimento dei tutori e delle reti di protezione di plastica dopo il quinto anno di vita dell'impianto;
 - (e) gli interventi di contenimento/eliminazione delle specie inserite nella *Black List* delle specie esotiche invasive del Piemonte individuate sulle sponde del laghetto a sud della Cascina Vittoria e nelle altre aree di intervento dovranno essere condotti per tutta la durata delle cure colturali quinquennali;
 - (f) per quanto riguarda la gestione delle specie esotiche invasive, le azioni di contrasto dovranno essere coerenti con quanto indicato nelle schede monografiche redatte dal gruppo di lavoro regionale, consultabili sul sito web della Regione Piemonte. Il piano di monitoraggio dovrà essere finalizzato ad attestare il buon esito delle azioni intraprese e le modalità di raccolta e archiviazione dei dati dovranno essere conformi a quanto previsto dalla procedura tecnica di Arpa Piemonte "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi;
24. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/16, l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in **341.640,00 Euro (trecentoquarantunmilaseicentoquaranta,00)**. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, deve essere presentata domanda all'Amministrazione competente corredata da una planimetria dei luoghi con le sezioni significative. Qualora siano state apportate modifiche derivanti dall'applicazione di disposti ai sensi de D.P.R. 128/59 o per esigenze realizzative non prevedibili in sede progettuale, occorre che unitamente alla suddetta domanda sia presentata una specifica relazione che riporti le variazioni rispetto al progetto approvato e le motivazioni di tali variazioni. E' comunque salvaguardata la facoltà di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
25. la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- a. estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione provinciale, metropolitana o regionale). La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; prevedendo una posticipazione delle garanzie delle opere di recupero ambientale, di 3 anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
 - b. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso;
26. in merito alla conduzione dei lavori:
- a.1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato.
 - a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro

equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

a.4. al fine di preservare gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo scarico di materiali mediante mezzi d'opera nei laghi di cava per riempimenti o ricicli, si indica che uno dei metodi corretti ai fini della massima tutela della sicurezza dei lavoratori consiste nel depositare il materiale sul piazzale antistante il lago a debita distanza dal ciglio e procedere successivamente, mediante una pala meccanica, a spingerlo dentro il bacino.

27. la gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato (Elab. R2 del Maggio 2022) e comunque il riutilizzo dei limi è subordinato agli esiti della caratterizzazione degli stessi ai sensi del D. Lgs 117/2008, allegati I e IIbis;
28. ai sensi del c.5 bis dell'art.5 del D.Lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa. Copia del suddetto registro dovrà essere allegata al report annuale sui recuperi di cui al successivo p.to 29);
29. ai fini del **RECUPERO AMBIENTALE**:
- (a) le attività di recupero dovranno essere coerenti con l'evoluzione dei lavori prevista dagli elaborati progettuali;
 - (b) dovrà essere garantita la riuscita degli impianti relativi agli interventi di ripristino ambientale di cui al documento "Elaborato n. R4 - Relazione recupero e riuso agrario finale" (rif. prot. n. 31557/2022). Le piantine forestali e arbustive impiegate dovranno avere provenienza certificata dall'Italia Settentrionale, altezza di almeno 50-70 cm e dovranno essere dotate di radice in pane di terra. Ciascuna piantina dovrà essere dotata di disco pacciamante, protezioni per gli erbivori alte 120 cm, 1-2 tutori di sostegno di legno o di bambù. Le protezioni ed i tutori dovranno essere rimossi e smaltiti subito dopo il quinto anno di vita della piantagione;
 - (c) sulle scarpate che si prevede di rivegetare con impianti forestali dovrà essere steso in superficie uno strato di terreno agrario dello spessore di almeno 30 cm al fine di garantire il più possibile la riuscita degli impianti per un adeguato ripristino ambientale, con le modalità indicate nel precedente punto a), dettagliate nel documento "Elaborato n. R4 – Relazione recupero e riuso agrario finale" sopraindicato;
 - (d) poiché nell'*elenco delle specie impiegate nelle opere di ripristino ambientale è indicata la lantana (Viburnum opulus)*, si prescrive un diverso utilizzo di *Viburnum opulus* e di *Viburnum lantana*. Nello specifico, si precisa che, stante le differenti esigenze delle due specie di *Viburnum*, l'utilizzo di *V. opulus* dovrà essere riferito alle opere di ripristino ambientale prospicienti al Naviglio Langosco, mentre per gli altri ripristini, localizzati su terreni più asciutti, occorre utilizzare *V. lantana*;
 - (e) dovrà essere garantito che le operazioni di asportazione, accantonamento e riporto del terreno di coltura saranno effettuate adottando le strategie di controllo individuate dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche invasive; specifiche misure di prevenzione/gestione/lotta/contenimento di tali specie sono definite nell'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017 e disponibili al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf
 - (f) dovrà essere presentata una relazione annuale circa gli interventi realizzati nel corso dell'anno e le opere di recupero da attuare nell'anno successivo, le attività di gestione delle specie esotiche eseguite e da eseguirsi, le attività connesse alla realizzazione delle opere compensative, nonché le relative attività di manutenzione e sostituzione delle fallanze attuate e da attuarsi nell'anno di riferimento;
 - (g) qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione competente attua quanto previsto dall'art. 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata;
 - (h) negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
 - (i) i lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;

- (j) vengano eseguiti tutti interventi di inerbimento e rimboschimento riportati nel progetto presentato, secondo le modalità nello stesso indicate;
 - (k) la disposizione delle piante dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme;
 - (l) tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste in progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomica forestale. Siano utilizzate, per le opere a verde, specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone in pane di terra e non a radice nuda;
 - (m) la messa a dimora delle piantine deve avvenire in stagioni favorevoli al vegetativo dei postimi, quali la primavera o l'autunno;
 - (n) si dovrà assicurare l'approvvigionamento di terra vegetale in quantità tale da essere utilizzata immediatamente, riducendo i tempi di stoccaggio sul sito, al fine di contenere la possibilità di eventuale contaminazione con semi di specie alloctone invasive potenzialmente presenti nell'intorno di cava;
 - (o) per quanto concerne il miscuglio da utilizzare per l'inerbimento dei cumuli che, compatibilmente con la stagione dovrà essere eseguito in maniera tempestiva, dovrà contenere una percentuale adeguata di leguminose, in maniera da contrastare, per quanto possibile, l'inevitabile perdita di sostanza organica;
 - (p) vengano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o piantagioni (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc.);
 - (q) le scarpate previo riporto di terreno vegetale siano rinverdite a mezzo di semine e successivo impianto di specie arbustive al fine di ottenere un loro reinserimento nel contesto forestale della zona;
30. è assolutamente vietato l'emungimento delle acque di falda al fine di ottenere un abbassamento del loro livello medio;

31. si provveda a sistemare i raccordi planimetrici con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

32. dovrà essere attuato il seguente monitoraggio dell'attività:

MONITORAGGIO LIVELLI FREATICI

- rilievi mensili* (con comunicazione della data di rilievo almeno 5 giorni prima a protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it) con trasmissioni trimestrali con riferimento alla massima profondità di scavo raggiunta nel trimestre. Ai sensi dell'art.15ter, al fine di poter disporre di dati piezometrici omogenei per l'intero Polo di Trecate-Cerano, si richiede di coordinare la data di rilievo piezometrico mensile con la limitrofa cava SDT.
- carta idrogeologica (riferita alla massima e minima soggiacenza rilevata nell'anno espressa con curve isopiezometriche in quote assolute, punti di misura e indicazione della direzione del deflusso) con trasmissione annuale della stessa

VERIFICHE TECNICHE

- annuale restituzione del piano quotato in scala non inferiore a 1:2000 esteso;
- scheda annuale PAEP

VERIFICHE sulle ATTIVITA' di RECUPERO

Relazione annuale contenente le previsioni esecutive del recupero da realizzarsi nel corso del nuovo anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione realizzate nell'anno precedente.
 Dettaglio delle attività svolte e quelle da svolgersi per la lotta infestanti, per ammendamento, sostituzioni, ecc.

Entro 60 giorni dalla data del presente atto dovrà essere presentato a Provincia di Novara e ARPA una proposta di monitoraggio congiunto a livello di intero polo estrattivo secondo le indicazioni dell'art.15ter delle NTA del PAEP e le specifiche contenute (rif. pag.16) all'interno del Piano Monitoraggio PAEP (https://www.provincia.novara.it/Ambiente/DifesaSuolo/PAEP/Piano_di_monitoraggio_mar2012..pdf).

33. al fine di avere agevolmente delle copie di consultazione nei controlli dovrà essere inviato a Provincia di Novara una copia cartacea dei documenti e planimetrie finali rielaborati ed approvati. Copia cartacea di tali documenti definitivi dovranno essere custoditi presso l'area di cava;

* * *

Laddove non in contrasto con il presente documento, vengono integralmente richiamate le prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2953 del 7/11/2014 con cui è stato espresso il Giudizio di Compatibilità Ambientale.